



**Regolamento per la celebrazione del V Congresso Nazionale FAP ACLI
Roma, 7/8/9 Giugno 2018**

***FAP ACLI: UN SINDACATO PER GLI ANZIANI E I PENSIONATI DI OGGI
E DOMANI, SOLIDALE, CONDIVISO E PARTECIPATO***

SCADENZE

- **16 marzo 2018 - Comitato nazionale: Convocazione Congresso nazionale**
- **Entro 10 aprile 2018 - celebrazione Assemblee Gruppi territoriali**
- **Entro 29 aprile 2018 - celebrazione Congressi provinciali**
- **Entro 27 maggio 2018 - celebrazione Congressi regionali**
- **Roma, 7/8/9 giugno 2018 – V Congresso nazionale**

REGOLAMENTO PER LE ASSEMBLEE DEI GRUPPI TERRITORIALI FAP ACLI

ART. 1

La Segreteria provinciale:

- delibera le modalità di svolgimento del Congresso provinciale attraverso le assemblee dei Gruppi territoriali;

- comunica ad ogni Gruppo territoriale la convocazione del Congresso provinciale, con almeno 20 giorni di anticipo, specificando:
 - a) l'ordine del giorno;
 - b) la data, la sede e l'ora;
 - c) termine entro il quale si devono svolgere le Assemblee dei Gruppi territoriali;
 - d) le norme per il loro svolgimento;
 - e) il numero dei delegati al Congresso provinciale che il Gruppo territoriale ha diritto ad eleggere, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere.

La Sede nazionale elabora e comunica i dati della media quadriennale degli iscritti residenti nei comuni individuati quali Gruppi territoriali.

ART. 2

Agli effetti del computo dei delegati al Congresso provinciale rappresentanti ogni Gruppo territoriale, è valido il numero degli iscritti del 2017 rapportati al totale iscritti della provincia e riparametrati in base alla percentuale rispetto la media quadriennale, i dati sono elaborati dalla sede nazionale in base alla comunicazione dei Comuni appartenenti ai gruppi territoriali. I Gruppi territoriali ai quali compete un solo delegato devono eleggere anche un supplente.

ART. 3

L'Assemblea del Gruppo territoriale dovrà essere convocata con all'odg:

1. elezione dei delegati al Congresso provinciale;
2. inerenti e conseguenti.

ART. 4

Le Assemblee dei Gruppi territoriali convocate per l'elezione dei delegati al Congresso provinciale si svolgono secondo le norme stabilite dal presente regolamento, eventualmente integrato dal Comitato provinciale territorialmente competente.

L'Assemblea è presieduta da un rappresentante designato dalla Segreteria provinciale.

ART. 5

Possono candidarsi all'elezione a delegati al Congresso provinciale tutti gli iscritti alla FAP, residenti nei Comuni individuati per il Gruppo territoriale, in possesso della tessera FAP ACLI 2017.

La Sede nazionale provvede a trasmettere alle sedi l'elenco dei soci candidabili entro il 31 marzo 2018.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica all'Assemblea i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto, con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

L'elezione dei delegati al Congresso provinciale avviene:

- a) di norma a scrutinio segreto;
- b) su richiesta di almeno i due terzi dei soci presenti, con voto palese.

ART. 6

Qualora l'assemblea opti per l'elezione dei delegati a scrutinio segreto, la Presidenza dell'Assemblea provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i nominativi dei candidati.

Ciascun socio può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei delegati da eleggere.

ART. 7

L'Assemblea dei soci valida: in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.

ART. 8

La Presidenza dell'Assemblea, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di delegato al Congresso provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei delegati da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i delegati eletti.

ART. 9

Un delegato che non può partecipare al Congresso provinciale può trasferire la propria delega al primo dei non eletti o ad altro delegato della propria assemblea territoriale.

Per i Gruppi territoriali ai quali compete un solo delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso provinciale sia del delegato eletto che del supplente, è possibile trasferire la delega a un delegato di altro Gruppo territoriale.

ART. 10

Il Presidente dell'Assemblea entro tre giorni successivi all'Assemblea dei soci in cui si procede ad elezioni, deve provvedere a:

- a) inoltrare copia dei verbali dell'Assemblea alla Segreteria provinciale;
- b) comunicare i risultati ai candidati;
- c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico, con firma sovrapposta dai componenti la commissione, le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Presidenza dell'Assemblea;
- d) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi e, trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea, a distruggere le schede.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente da coloro che hanno partecipato all'Assemblea, devono essere depositati, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla celebrazione dell'Assemblea al Collegio nazionale dei Probiviri FAP ACLI, la cui decisione è inappellabile. Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

ART. 11

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nello Statuto della FAP e in via analogica quelle del Regolamento delle Strutture di base ACLI.

REGOLAMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI FAP ACLI

Art. 1

Il Congresso provinciale è convocato dal Comitato provinciale d'intesa con la Segreteria nazionale e dovrà svolgersi entro il 29 aprile 2018.

Art. 2

Il Comitato provinciale, contestualmente alla convocazione del Congresso:

- a) prende atto dell'elenco soci fornito dalla Sede nazionale relativo al tesseramento 2017;
- b) propone il numero di componenti del Comitato provinciale da un minimo di cinque ad un massimo di quindici;
- c) definisce le modalità per le eventuali assemblee dei Gruppi territoriali e definisce i Comuni che fanno parte dei Gruppi territoriali

Art. 3

Il Comitato provinciale:

- a. stabilisce il rapporto iscritti delegati (con relativi criteri di arrotondamento dei resti) da eleggere nelle Assemblee dei Gruppi territoriali in rapporto alla media degli iscritti alla FAP degli ultimi quattro anni (2014, 2015, 2016, 2017). La media quadriennale si applica anche ai Gruppi territoriali costituiti da un più breve periodo di tempo, salvaguardando in ogni caso il diritto ad essere rappresentate da almeno un delegato;
- b. definisce il rapporto di rappresentanza del singolo delegato per socio che comunque non potrà essere superiore di 1 delegato per 200 soci.

Art. 4

Il Comitato provinciale decide:

- a) il tema e l'ordine del giorno del Congresso provinciale, specificando le varie votazioni ed elezioni cui il Congresso deve procedere;
- b) il relatore
- c) la data;
- d) la sede;
- e) il programma e le modalità dei lavori.

Art. 5

Partecipano al Congresso:

- a) con diritto di voto:
 - i soci FAP ACLI 2017 qualora non si sia definita la celebrazione del Congresso per Gruppi territoriali;
 - i delegati eletti dai Gruppi territoriali riconosciuti dalla Segreteria provinciale, qualora si sia definita la celebrazione del Congresso per Gruppi territoriali;
- b) senza diritto di voto, se non delegati:
 - il Presidente provinciale delle ACLI o suo rappresentante, il Presidente provinciale di ACLI TERRA o suo rappresentante;
 - i Presidenti delle Associazioni specifiche e professionali, dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale delle ACLI presenti nella Provincia.

Il Congresso provinciale è presieduto da un rappresentante designato dalla Segreteria nazionale,

senza diritto di voto.

Art. 6

La preparazione del Congresso provinciale compete al Comitato provinciale che è tenuto a:

- a) comunicare ai partecipanti e alla Sede nazionale con almeno dieci giorni di anticipo: il Regolamento del Congresso con le specificazioni decise dal Comitato provinciale, la sede ed il programma del Congresso;
- b) predisporre la documentazione da consegnare alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni congressuali:
 - l'elenco soci FAP ACLI 2017 fornito dalla Sede nazionale;
 - gli elenchi dei delegati al Congresso provinciale eletti dai Gruppi territoriali qualora si sia scelta tale modalità di svolgimento congressuale;
 - i verbali delle Assemblee dei Gruppi territoriali (qualora il congresso si svolga in questa forma)
 - le deleghe per le votazioni in Assemblea;
 - il materiale tecnico atto a favorire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 7

La Presidenza del Congresso è formata:

- dal Presidente designato dalla Segreteria nazionale, su proposta della Segreteria regionale;
- da uno o più Vicepresidenti ed uno o più Segretari eletti con scrutinio palese e per alzata di mano, dall'Assemblea congressuale.

Con le stesse modalità il Congresso elegge, altresì, i componenti delle Commissioni:

- Mozioni e Modifiche statutarie
- Verifica poteri
- Elettorale.

Art. 8

All'inizio dei lavori, la Presidenza del Congresso:

- a) mette in votazione la proposta del numero dei componenti il Comitato provinciale da eleggere formulata dal Comitato provinciale uscente;
- b) comunica il numero dei delegati della Provincia ai Congressi regionale e nazionale.

Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni: Mozioni e Modifiche statutarie, Verifica poteri, Elettorale, con l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

Art. 9

Il Congresso provinciale è valido: in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci presenti.

In caso di svolgimento del Congresso per Gruppi territoriali Il Congresso è valido se i delegati registrati presso la Commissione Verifica poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti dei Gruppi territoriali.

I soci, o i delegati dei Gruppi territoriali, devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dal Congresso, presso la Commissione Verifica poteri eletta secondo l'art. 7 del presente Regolamento.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, il socio/delegato non può trasferirli ad altro socio/delegato.

Art. 10

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

Art. 11

Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva, eventuali ordini del giorno e le proposte di revisione statutaria.

Art. 12

Il Congresso decide con il voto favorevole della maggioranza dei soci o delegati votanti.

Le votazioni avvengono:

- a) di norma per alzata di mano, salvo il caso di cui al successivo articolo 13;
- b) a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei soci o delegati presenti;
- c) esclusivamente per alzata di mano, su questioni procedurali.

Art. 13

Le elezioni del Comitato provinciale, e dei delegati ai Congressi regionali e nazionale avvengono contemporaneamente e con voto personale e segreto.

La mozione conclusiva del Congresso, gli ordini del giorno e le altre risoluzioni vengono approvate a maggioranza semplice.

Art. 14

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione Elettorale.

A quest'ultima, poco prima dell'inizio delle operazioni di voto, devono essere consegnate da parte della Commissione verifica poteri gli elenchi dei soci o delegati votanti.

Art. 15

Possono candidarsi a componenti del Comitato provinciale e a delegati ai Congressi regionale e nazionale, gli iscritti della Provincia in possesso della tessera FAP ACLI 2017.

La Sede nazionale provvede a trasmettere alle Sedi l'elenco dei soci FAP ACLI 2017 entro il 31 marzo 2018.

La presentazione delle liste di candidati a componente del Comitato provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione Elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) essere sottoscritta da almeno cinque soci o da cinque delegati dei Gruppi territoriali se il Congresso si svolge secondo tale modalità;
- c) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei componenti da eleggere;
- d) essere firmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera FAP ACLI 2017.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Si fa parte del Comitato provinciale con diritto di voto ad un solo titolo. In caso di doppio titolo, il componente del Comitato provinciale dovrà optare con atto scritto entro 5 giorni dallo svolgimento del Congresso inviando comunicazione alla Sede provinciale e alla Sede nazionale.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con

almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

Art. 16

La Commissione Elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, i nominativi di tutti i candidati.

Ciascun socio/delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei componenti da eleggere, pena nullità della scheda.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena nullità della scheda.

Art. 17

La Commissione Elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di componente del Comitato provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei componenti da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più anziano di età.

Entro dieci giorni dalla chiusura del Congresso, il primo degli eletti convoca il Comitato provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del Segretario, della Segreteria e del Revisore Unico dei Conti.

Art. 18

Il Congresso provinciale elegge i delegati della provincia al Congresso regionale e nazionale, in numero determinato dai rispettivi Regolamenti: l'elezione si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione del Comitato provinciale descritte agli artt. 14, 15, 16 e 17.

Art. 19

La Presidenza del Congresso, a chiusura dei lavori, provvede a:

- a) compilare i verbali e inviarli online alla Segreteria nazionale entro il primo giorno lavorativo successivo dalla chiusura del Congresso.
- b) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
- c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico, con firma sovrapposta dai componenti la commissione, le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione Verifica poteri e di quella Elettorale;
- d) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità presentate da soci/delegati che hanno verificato i poteri.

Trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai soci/delegati che hanno verificato i poteri, devono essere depositati, a pena di inammissibilità entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso provinciale al Collegio nazionale dei Probiviri FAP ACLI, la cui decisione è inappellabile.

Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 20

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i componenti del Comitato provinciali ed i delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale eletti.

Art. 21

Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso regionale o nazionale, può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato, anche di altra Provincia.

Il trasferimento di delega deve essere controfirmato dal Segretario provinciale del delegante.

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nello Statuto della FAP e in via analogica quelle del Regolamento delle Strutture provinciali ACLI.

REGOLAMENTO DEI CONGRESSI REGIONALI FAP ACLI

ART. 1

Il Congresso regionale è convocato dal Comitato regionale d'intesa con la Segreteria nazionale e dovrà svolgersi entro il 27 maggio 2018.

ART. 2

Il Comitato regionale, contestualmente alla convocazione, prende visione dell'entità degli iscritti aventi diritto ad essere rappresentati in Congresso, sulla base della media degli iscritti degli ultimi quattro anni (2014, 2015, 2016, 2017) di ciascuna Provincia; per le Province costituite da meno di quattro anni, la media degli iscritti FAP ACLI va calcolata sul numero di anni di costituzione della Sede provinciale.

Il Comitato regionale, sentito il Comitato nazionale, definisce:

- a) il tema e l'ordine del giorno del Congresso regionale specificando le votazioni cui il Congresso deve procedere;
- b) il relatore;
- c) la data;
- d) la sede;
- e) il programma e le modalità dei lavori;
- f) il rapporto iscritti delegati (con relativi criteri di arrotondamento dei resti) riferito alla media degli iscritti alla FAP ACLI degli ultimi quattro anni (2014, 2015, 2016, 2017), ad eccezione per i casi di Province costituite da meno di quattro anni, dove la media degli iscritti FAP ACLI va calcolata dall'anno in cui è stata istituita la Sede provinciale;
- g) il rapporto di rappresentanza del singolo delegato per socio, che comunque non potrà essere superiore di 1 delegato per 350 soci.
- h) il numero dei componenti del Comitato regionale da un minimo di cinque ad un massimo di quindici;
- i) le modalità di rappresentanza delle Province costituite nel quadriennio e comunque entro la data del 31 dicembre 2017.

Le Segreterie provinciali e il Comitato nazionale debbono essere informati della data di convocazione del Congresso regionale con almeno trenta giorni di anticipo.

La preparazione del Congresso regionale compete alla Segreteria regionale.

ART. 3

Partecipano al Congresso regionale:

- a) con diritto di voto: i delegati eletti dai Congressi provinciali;

b) senza diritto di voto se non delegati:

- i Segretari provinciali;
- il Presidente regionale delle ACLI, o suo rappresentante, il Presidente regionale di ACLI TERRA o suo rappresentante;
- i Presidenti regionali delle Associazioni specifiche e professionali, dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale delle ACLI presenti nella Regione.

Il Congresso regionale è presieduto da un rappresentante designato dalla Segreteria nazionale.

La Segreteria regionale comunica ai partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo il tema, la sede ed il programma del Congresso.

ART. 4

La Presidenza del Congresso è formata dal Presidente designato dalla Segreteria nazionale e da uno o più Vicepresidenti ed uno o più Segretari eletti, con scrutinio palese e per alzata di mano, dall'Assemblea congressuale.

Con le stesse modalità il Congresso elegge, altresì, i componenti delle Commissioni: Mozioni e Modifiche statutarie; Verifica poteri, Elettorale.

La Presidenza del Congresso viene eletta, per alzata di mano, su proposta della Segreteria regionale.

La Segreteria regionale fornisce alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni:

l'elenco dei delegati al Congresso regionale;

- a) i verbali dei Congressi provinciali;
- b) la situazione del tesseramento delle singole province con la media degli iscritti alla FAP ACLI degli ultimi quattro anni (2014, 2015, 2016, 2017). Per le Province costituite da meno di quattro anni, la media degli iscritti FAP ACLI va calcolata dall'anno in cui è stata istituita la Sede provinciale.
- c) il materiale tecnico per il regolare svolgimento del Congresso, con particolare attenzione alle deleghe per le votazioni in Assemblea.

Art. 5

Il Congresso, su proposta della Presidenza del Congresso, elegge le Commissioni:

- a) Mozioni e Modifiche statutarie;
- b) Verifica poteri;
- c) Elettorale.

Art. 6

La Presidenza del Congresso mette in votazione la proposta del numero dei componenti del Comitato regionale formulata dal Comitato regionale uscente.

Art. 7

Il Congresso è valido se i delegati che verificano i poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti e la maggioranza delle Province costituite. Per le Regioni con due Province il Congresso è valido se i delegati, di cui sono stati verificati i poteri, rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed entrambe le Province celebrano il Congresso provinciale.

Un delegato che non può partecipare al Congresso regionale può trasferire la propria delega al primo dei non eletti o ad altro delegato anche di altra Provincia.

Il trasferimento di delega deve essere controfirmato dal Segretario provinciale della Sede del delegante.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad un altro

delegato.

I delegati devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dal Congresso, presso l'apposita Commissione eletta secondo l'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 8

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

Art. 9

In Congresso le votazioni su questioni procedurali, sulla mozione e su altri documenti avvengono con voto palese; le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti.

Art. 10

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le candidature alla Commissione Elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono fare parte della Commissione Elettorale.

La Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea, fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni Mozioni e Modifiche statutarie, Verifica poteri, Elettorale;
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto.

Art. 11

Possono candidarsi a componenti del Comitato regionale, gli iscritti delle Province in possesso della tessera FAP ACLI 2017.

La Sede nazionale provvede a trasmettere alle Sedi l'elenco dei soci FAP ACLI 2017 entro il 31 marzo 2018.

La presentazione delle liste di candidati a componente del Comitato regionale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione Elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) essere sottoscritta da almeno cinque delegati di almeno due Province.
Nelle Regioni che hanno due Province, i delegati sottoscrittori devono essere almeno cinque ma possono essere della stessa Provincia;
- c) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei componenti da eleggere;
- d) essere firmata da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera FAP ACLI 2017. Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Si fa parte del Comitato regionale con diritto di voto ad un solo titolo. In caso di doppio titolo, il componente del Comitato dovrà optare con atto scritto entro 5 giorni dallo svolgimento del Congresso inviando comunicazione alla Sede regionale e alla Sede nazionale.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

Per le Regioni con due Province, il numero dei Componenti il Comitato regionale eletti e appartenenti ad una sola Provincia non può superare i due terzi degli eletti del Comitato regionale.

Art. 12

La Commissione Elettorale, per ciascuna elezione, provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati.

Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei Componenti da eleggere, pena nullità della scheda.
Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena nullità della scheda.

Art. 13

La Commissione Elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.
Per l'attribuzione dei posti di componente del Comitato regionale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei componenti da eleggere.
In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più anziano di età.
Entro dieci giorni, il primo degli eletti convoca il Comitato regionale con all'ordine del giorno l'elezione del Segretario, della Segreteria e del Revisore Unico dei Conti.

Art. 14

Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva, eventuali ordini del giorno e proposte di revisione statutaria.

Art. 15

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio:

- a) proclama gli eletti;
- b) compila e invia online alla Sede nazionale i verbali entro il primo giorno lavorativo successivo dalla chiusura del Congresso;
- c) comunica i risultati ai candidati entro una settimana;
- d) raccoglie e sigilla immediatamente in un plico con firma sovrapposta dai componenti la commissione le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione Verifica Poteri e di quella Elettorale; il plico dovrà essere conservato per 30 giorni nell'eventualità di un ricorso.

Trascorso il termine di 30 giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri, devono essere depositati, a pena di inammissibilità entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso regionale al Collegio nazionale dei Probiviri FAP ACLI, la cui decisione è inappellabile. Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 16

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nello Statuto della FAP e in via analogica quelle del Regolamento delle Strutture regionali ACLI.

REGOLAMENTO DEL V CONGRESSO NAZIONALE FAP ACLI

ART. 1

Il V Congresso nazionale FAP ACLI è convocato a Roma nei giorni 7/8/9 giugno 2018 con il seguente ordine del giorno:

- a. relazione sul tema *FAP ACLI: un sindacato per gli anziani e i pensionati di oggi e domani, solidale, condiviso e partecipato.*
- b. approvazione della mozione congressuale e degli ordini del giorno;
- c. votazioni delle proposte di revisione dello Statuto;
- d. elezione del Comitato nazionale e del Collegio nazionale dei Probiviri.

ART. 2

Ai fini del computo dei delegati al Congresso nazionale, si fa riferimento alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni (2014-2015-2016-2017). Per le Province costituite da meno di quattro anni, la media degli iscritti FAP ACLI va calcolata dall'anno in cui è stata istituita la Sede provinciale.

ART. 3

Partecipano al Congresso nazionale:

- a) con diritto di voto, i delegati eletti dai Congressi provinciali in base alla media degli iscritti come prevista dal precedente art. 2, nella proporzione di uno ogni 500 tesserati.
Per le frazioni da 1 a 125 tesserati si elegge un delegato che in Congresso nazionale rappresenterà un'entità di voti arrotondata a 125; per le frazioni da 126 a 250 viene assegnata una delega di valore 250; le frazioni uguali o superiori a 256 tesserati si arrotondano a 500 voti.
- b) senza diritto di voto, se non delegati:
 - i Segretari regionali FAP ACLI;
 - i rappresentanti della Presidenza nazionale delle ACLI;
 - i Presidenti o Responsabili nazionali delle Associazioni specifiche e professionali, dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale delle ACLI, o loro rappresentanti.

ART. 4

La Presidenza del Congresso nazionale viene eletta per alzata di mano su proposta della Segreteria nazionale uscente.

ART. 5

Il Congresso, su proposta della Presidenza, elegge per alzata di mano le Commissioni:

- a) Mozioni e Modifiche statutarie;
- b) Verifica poteri;
- c) Elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono fare parte della Commissione Elettorale.

ART. 6

All'inizio dei lavori, la Presidenza del Congresso mette in votazione per l'approvazione:

- a) il numero dei componenti del Comitato nazionale da eleggere pari a n. 25 come statutariamente previsto;
- b) il giorno e l'ora della seduta dedicata alle votazioni delle proposte di modifica dello Statuto e

ne dà comunicazione al Congresso;

- c) l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni: Verifica poteri, Elettorale, Mozioni e Modifiche allo Statuto;
- d) l'orario entro il quale devono essere presentate le candidature;
- e) l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto.

ART. 7

I delegati devono verificare i propri poteri entro i tempi stabiliti dal Congresso, presso l'apposita Commissione eletta secondo l'art. 5 del presente Regolamento.

Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso nazionale, può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato, anche di altra Provincia; il trasferimento di delega deve essere controfirmato dal Segretario provinciale della Sede del delegante.

Ad ogni delegato non può essere trasferita più di una delega.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad un altro delegato.

Il Congresso è valido se i delegati registrati presso la Commissione Verifica poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i tre quarti delle Regioni FAP ACLI costituite.

ART. 8

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

ART. 9

Le votazioni avvengono:

- a) di norma per alzata di mano;
- b) su richiesta di almeno 30 delegati, per appello nominale;
- c) su richiesta di almeno 70 delegati, a scrutinio segreto.

Il Congresso decide con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti. Le votazioni su questioni procedurali avvengono esclusivamente per alzata di mano.

Le elezioni del Comitato nazionale e del Collegio nazionale dei Probiviri avvengono con schede distinte e con voto personale e segreto.

ART. 10

Possono candidarsi a componenti del Comitato nazionale e a componenti del Collegio nazionale dei Probiviri gli iscritti in possesso della tessera FAP ACLI 2017.

La Sede nazionale provvede a mettere a disposizione della Presidenza del Congresso l'elenco dei soci FAP ACLI 2017.

La presentazione delle liste di candidati a componente del Comitato nazionale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione Elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno venti delegati di almeno quattro regioni FAP ACLI costituite
- c) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei componenti del Comitato da eleggere;
- d) essere firmata da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera FAP ACLI 2017 e la Provincia di provenienza.

La Commissione Elettorale, sulla base dell'elenco soci FAP ACLI 2017, verifica i nominativi dei candidati ed il numero di tessera.

Un delegato non può sottoscrivere più di una lista.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Si fa parte del Comitato nazionale con diritto di voto ad un solo titolo.

In caso di doppio titolo, il componente del Comitato nazionale dovrà optare con atto scritto entro 5 giorni dallo svolgimento del Congresso inviando comunicazione alla Sede nazionale.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

ART. 11

La Commissione Elettorale, per ogni elezione, riporta in un'unica scheda di votazione i candidati in ordine alfabetico.

Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei componenti il Comitato nazionale da eleggere, pena nullità della scheda.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena nullità della scheda.

ART. 12

La Commissione Elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti nel Comitato nazionale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei componenti da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più anziano di età.

ART. 13

L'elezione dei 5 componenti del Collegio nazionale dei Probiviri (3 effettivi e 2 supplenti) si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione del Comitato nazionale descritte negli artt. 10, 11 e 12 del presente Regolamento.

I componenti del Collegio nazionale dei Probiviri non possono rivestire alcuna carica all'interno degli Organi delle Strutture provinciali, regionali o nazionale FAP ACLI.

Art. 14

Il Congresso, nei tempi stabiliti dalla Presidenza approva:

- a) le proposte di modifica allo Statuto,
- b) la mozione congressuale,
- c) eventuali ordini del giorno.

Le modifiche allo Statuto, la mozione conclusiva e gli eventuali ordini del giorno sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti, come statutariamente previsto.

ART. 15

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di voto, proclama i componenti del Comitato nazionale e del Collegio nazionale dei Probiviri.

ART. 16

La Presidenza del Congresso, a chiusura dei lavori:

- a) comunica i risultati ai candidati, entro una settimana;
- b) raccoglie e sigilla immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione Verifica poteri e di quella Elettorale;
- c) conserva il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità durante i lavori del Congresso e, trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento del Congresso, provvede a distruggere le schede

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri, devono essere depositati, a pena di inammissibilità entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso nazionale alla Presidenza del Congresso, la cui decisione è inappellabile. La Presidenza del Congresso decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

ART. 17

Entro trenta giorni dalla chiusura del Congresso, il primo degli eletti convoca il Comitato nazionale con all'ordine del giorno l'elezione del Segretario nazionale, della Segreteria nazionale e del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti.

ART. 18

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nello Statuto della FAP ACLI e in via analogica quelle del Regolamento della Struttura nazionale ACLI.